



## **COMUNE DI AMANTEA**

### **Provincia di Cosenza**

---

#### **ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 638 del 18-06-2021**

**OGGETTO:** DIVIETO, IN PROSSIMITÀ DEI BOSCHI, TERRENI AGRARI E/O CESPUGLIATI, LUNGO LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI AMANTEA DI - ACCENDERE FUOCHI - USARE APPARECCHI A FIAMMA LIBERA O ELETTRICI CHE PRODUCONO FAVILLE - DI FUMARE E/O COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE POSSA GENERARE FIAMMA LIBERA, CON CONSEGUENTE PERICOLO DI INNESCO - ESERCITARE ATTIVITÀ PIROTECNICA;

#### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate, zone limitrofe ai centri abitati, nei depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, in dipendenza di accensione o esplosioni;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che, connessi ad eventuali incendi, potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 10 della legge n. 353 del 2000;

VISTO l'art. 29 del D.lvo 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 - bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale;

VISTI Gli artt.449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI Gli artt. 845 e 896 del Codice Civile.

VISTO l'art.54 del Decreto Legislativo n. 267/2000

VISTO il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.181 del 8 Maggio 2021, con la quale è stato approvato il Piano AIB 2021 e le relative modalità attuative;

PRESO ATTO della comunicazione preventiva del presente atto alla Prefettura di Cosenza, ex art. 54 comma 4 TUEL, effettuata a mezzo Pec in data 18 Giugno 2021

## ORDINA

### ART. 1

Durante il periodo, compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e il 30 Settembre 2021, è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Amantea.

- Accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica;

### ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di

villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere eseguiti costantemente nel periodo sopra indicato all'art. 1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. Le suddette operazioni dovranno essere effettuate rigorosamente "per il corrente anno" entro il 30 (TRENTA) GIUGNO.

### ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 5,00.

### ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

### ART. 5

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

### ART. 6

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

### ART. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

### ART. 8

Tutte le aziende-stabilimenti industriali, oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti,

previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

#### ART. 9

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che la Commissione Straordinaria può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

#### ART. 10

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

#### SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di €. 173,00 a €. 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm..

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di €.400,00 (quattrocento/00) per i terreni ubicati nell'agglomerato urbano e € 150,00 (centocinquanta/00) per i terreni ubicati fuori dall'agglomerato urbano per come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

3) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal 01 giugno al 30 Settembre 2021 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm..

A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

#### RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Numero verde emergenza incendi Regione Calabria Telefono 800496496

Gruppo Carabinieri Forestali Cosenza Telefono 1515 0984 448341

Comando Polizia Municipale Amantea Telefono 0982/41256

Comando Stazione Carabinieri Amantea Telefono 0982/41000

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Telefono 115

#### DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale [www.comune.amantea.cs.it](http://www.comune.amantea.cs.it)

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

**La presente ordinanza viene trasmessa:**

-alla Prefettura di Cosenza

-al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza

-al Gruppo Carabinieri Forestali Cosenza

-alla Stazione Carabinieri di Amantea

-al locale Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Protezione Civile del comune di

Amantea

- all'Azienda Sanitaria Territoriale, di Cosenza

-all'ANAS di Cosenza

-alla Provincia di Cosenza

-alla Regione Calabria - Settore Protezione Civile

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Stellato.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo comunale.

18-06-2021

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
SURACE - TURCO - NUOVO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa